

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2001720**  
Data: **24/01/2020**

Oggetto: **Esterometro – novità 2020**  
Allegati: **NO**

**ESTEROMETRO : NUOVA PERIODICITA' TRIMESTRALE ESTESA  
ANCHE ALLE OPERAZIONI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019**

**Gentile Associato,**

L'art. 16, co. 1 bis, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, **modifica i termini di trasmissione dei dati** relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro) **prevedendo che la trasmissione telematica** dei dati in parola **debba avvenire**, per le fatture emesse e ricevute a partire dall'1 gennaio 2020 **con cadenza trimestrale** ovvero **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento** (per le operazioni attive), ovvero **di registrazione della fattura**, con riferimento alla data di liquidazione dell'IVA a credito (per le operazioni passive). Conseguentemente, **le scadenze previste per il 2020 saranno le seguenti**: i) **30 aprile 2020**, per le operazioni transfrontaliere relative al **primo trimestre 2020**; ii) **31 luglio 2020**, per le operazioni transfrontaliere relative al **secondo trimestre 2020**; iii) **2 novembre 2020** (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al **terzo trimestre 2020**; iv) **1 febbraio 2021** (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al **quarto trimestre 2020**.

**Nel corso del videoforum Italia Oggi del 13.1.2020**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il mutamento di periodicità opera a partire** dalla data di entrata in vigore della L. 157/2019, ossia **dal 25.12.2019**. Per questo motivo, entro il 31.1.2020 potranno essere presentate **sia la comunicazione relativa a dicembre 2019 che quella relativa a novembre 2019**. Il termine di presentazione successivo è, invece, il 30.4.2020, **con riferimento ai documenti emessi e ricevuti nel primo trimestre 2020**.

**La modifica dei termini di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ha, inoltre, il pregio di eliminare la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione** (mensile per le operazioni intercorse sino al mese di ottobre 2019) **e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione** prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l'art. 11, co. 2 - quater, del DLgs. 471/97, prevede, infatti, **l'irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000,00 euro "per ciascun trimestre", in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere**.

L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 dispone che **i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia** sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia**.

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 – Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442

**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
[www.assoagisco.it](http://www.assoagisco.it)

Sono **obbligati** alla comunicazione **tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.**

Sono **esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base:**

- **al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- **al regime forfetario per gli autonomi** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L.190/2014.

L'esonero dovrebbe riguardare anche **coloro che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria sistema "TS"**, con riferimento ai soli dati oggetto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione riguarda **tutte le operazioni con controparti non residenti e non stabilite.**

Sono **incluse**, tra l'altro:

- **le operazioni nei confronti di soggetti "privati consumatori"** e;
- **le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72.

Sono **escluse** dall'obbligo comunicativo, invece, **le operazioni per le quali:**

- è stata emessa una **bolletta doganale**;

L'esonero è stato **confermato anche dall'Agenzia delle Entrate**, nella **risposta a interpello n. 130/2019**, nel contesto del quale è stata esclusa la presentazione dell'esterometro anche nel caso delle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, **già documentate mediante la bolletta di esportazione (DAE).**

- è stata emessa o ricevuta **una fattura elettronica** di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

E' fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni che posseggono carattere sanitario (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 327).

**I dati da riportare nell'ambito della comunicazione sono indicati** nelle specifiche tecniche approvate **con provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n.89757** (e aggiornate al 29.3.2019).

In linea generale, dunque, **occorre indicare**, per ciascuna operazione, **i seguenti tipi di dati:**

- **dati identificativi del cedente** o prestatore;
- **dati identificativi del cessionario** o committente;
- **data del documento** comprovante l'operazione;
- **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- **numero del documento**;
- **base imponibile IVA**;
- **aliquota IVA applicata**;
- **imposta**;
- **tipologia dell'operazione** (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento)

L'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avviene mediante la predisposizione di un file in formato XML contenente le informazioni richieste.

A norma dell'art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97, nel caso di **omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile è pari a:**

- **2 euro** per ciascuna fattura omessa o errata entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- **1 euro** per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista

Per le violazioni in argomento non trova applicazione l'art. 12 del DLgs. 472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate. Conseguentemente, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente.

In base a quanto emerge dalla circ. 14/E/2019, appare ammessa **la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso** (art. 13 del D.Lgs. 472/97) per beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni.

Mutuando quanto indicato nella risoluzione 87/E/2017, riferita alla comunicazione dati delle fatture, il ravvedimento dovrebbe applicarsi:

- **sulla sanzione ridotta** (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione **avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;**
- **sulla sanzione piena** (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal **16° giorno successivo alla scadenza.**

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

**Studio Lerro - Bondavalli**